

A-GAS[®]
RAPID EXCHANGE 



Associazione
Demolitori
Autoveicoli

Chi è A-Gas?

A-GAS
TOGETHER WE CAN

“The European Leader in the Life Cycle Management of Environmentally Sensitive Gases”

Producing A-Gas Group

Over **25** Years

10 Countries

5 Continents

Refrigerant Experts Across Multiple Industries

Extensive Product Portfolio

Global Presence

- Europe
- South Africa
- Australia
- The Americas
- South East Asia

Multiple Markets

- Domestic, Office and Leisure
- Food Processing, retail and cold rooms
- Building Services
- Transport and Automotive
- Aviation
- Industrial and Manufacturing

5 Strategic Business Units

- Refrigerants
- Environmental Services
- Industrial Special Products
- Chemicals
- Fire Protection

www.agas.com

La Mission



Environmental Services

for the recovery and reclamation of environmentally sensitive products

Fleet of dedicated recovery and reclamation cylinders

Bespoke Reclamation Facilities, designed, commissioned and built in-house

On Site Recovery Services utilising a fleet of mobile vehicles

State of the art laboratories, compliant with AHRI 700 standards

Preventing unnecessary destruction or emissions

Providing access to reclaimed refrigerant

Required to meet demand under a quota system

A-Gas is a market leader in waste refrigerant processing.

www.agas.com

Rigenerazione di Gas HFC: Perché? Riferimenti Normativi

- Regolamento Europeo 517 del 2014, Articolo 8 Comma 2 Recupero, Articolo 9 Regimi di Responsabilità del Produttore, Articolo 12 Comma 6 Etichettatura;
 - DPR 146 del 2018 (Entrato in vigore il 24 Gennaio 2019);
 - D.Lgs 116 del 2020 (Modifiche sostanziali al TU 152 del 2006);
-

Rigenerazione di Gas HFC: Perché? Riferimenti Normativi

- Regolamento Europeo 517 del 2014, Articolo 8 Comma 2
Recupero cita “*Riciclo e Rigenerazione*”, Articolo 9 Regimi di Responsabilità del Produttore, Articolo 12 Comma 6
~~Etichettatura;~~

20.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L. 150/195

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La quarta relazione di valutazione del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (*Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC*) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), di cui l'Unione è parte ⁽³⁾, ha affermato che, sulla base degli attuali dati scientifici, è opportuno che i paesi sviluppati riducano le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 per limitare i cambiamenti climatici a un aumento della temperatura di 2 °C e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima.
- (2) Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione ha adottato una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, che è stata rilevata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 17 maggio 2011 ed è stata approvata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 15 marzo 2012. In tale tabella di marcia la Commissione ha definito modalità efficienti sotto il profilo dei costi per conseguire nell'Unione le necessarie riduzioni delle emissioni complessive entro il 2050. Tale tabella di marcia fissa i contributi settoriali necessari in sei settori. Le emissioni diverse dal CO₂, compresi i gas fluorurati a effetto serra, ma escluse le emissioni diverse dal CO₂ provenienti dall'agricoltura, dovrebbero essere ridotte del 72-73 % entro il 2030 e del 70-78 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. Se si prende come anno di riferimento il 2005, è necessaria una riduzione delle emissioni diverse dal CO₂, escluse quelle agricole, del 60-61 % entro il 2030. Le emissioni di gas fluorurati a effetto serra nel 2005 sono state stimate a 90 milioni di tonnellate (Mt) di CO₂ equivalente. Per conseguire una riduzione del 60 % occorre ridurre le emissioni a circa 35 Mt di CO₂ equivalente entro il 2030. Tenuto conto di una stima di 104 Mt di CO₂ equivalenti nel 2030, basata sulla piena applicazione della normativa dell'Unione in vigore, è necessario un ulteriore calo di circa 70 Mt di CO₂ equivalente.
- (3) La relazione della Commissione del 26 settembre 2011 sull'applicazione, gli effetti e l'adeguatezza del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, ha concluso che le vigenti misure di contenimento, se pienamente applicate, consentirebbero di ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Tali misure dovrebbero pertanto essere mantenute e chiarite sulla base dell'esperienza acquisita nella loro applicazione. Alcune misure dovrebbero essere estese ad altre apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati a effetto serra, quali autocarri e rimorchi frigorifero. L'obbligo di istituire e tenere registri delle apparecchiature contenenti detti gas dovrebbe essere esteso ai commutatori elettrici. Data l'importanza delle misure di contenimento a fine vita di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, gli Stati membri dovrebbero tener conto del valore dei regimi di responsabilità del produttore e incoraggiarne l'istituzione, sulla base delle migliori prassi esistenti.
- (4) Tale relazione è giunta anche alla conclusione che è possibile fare di più per ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra nell'Unione, in particolare evitando l'uso di tali gas laddove esistono tecnologie alternative sicure e efficienti sotto il profilo energetico senza impatto o con impatto minore sul clima. Una diminuzione fino a due terzi delle emissioni del 2010 entro il 2030 è efficace sotto il profilo dei costi in quanto in molti settori sono disponibili effettive soluzioni alternative testate.

⁽¹⁾ GU C 271 del 19.9.2013, pag. 138.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

⁽³⁾ Decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1).

Rigenerazione di Gas HFC: Perché? Riferimenti Normativi

- DPR 146 del 2018 (Entrato in vigore il 24 Gennaio 2019) si passa al termine *“recupero”*

9-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 7

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 novembre 2018, n. 146.

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare gli articoli 142 e 143;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 35 e 36 che disciplinano le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 28 che istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare del 21 maggio 2010, n. 123, concernente regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1497/2007 del 18 dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1516/2007 del 19 dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature;

Visto il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, anche con riferimento ai predetti regolamenti (CE) di esecuzione, ove necessario;

Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, ed in particolare l'articolo 26 che individua nel 1° gennaio 2015 il termine dal quale ha effetto l'abrogazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e stabilisce che resta in vigore l'applicazione dei regolamenti (CE) di esecuzione n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, fino all'abrogazione degli stessi mediante atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, così come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione del 25 luglio 2017, recante il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati

— 1 —



Rigenerazione di Gas HFC: Perché? Riferimenti Normativi


AHRI 700 Standard 2019

Scopo del Programma di Certificazione

I programmi di certificazione dei laboratori di analisi dei refrigeranti e dei **refrigeranti rigenerati** si basano su questo standard. **Il programma di certificazione dei refrigeranti rigenerati comprende le specifiche di purezza dei refrigeranti rigenerati.** Il programma di certificazione dei laboratori di prova dei refrigeranti comprende la verifica dei laboratori di prova dei refrigeranti che eseguono prove sui refrigeranti secondo lo standard AHRI 700.

I seguenti contaminanti sono verificate secondo il Programma di Certificazione per Refrigeranti Rigenerati

- a. Acqua (ppm in peso)
- b. Cloruro (pass/fail)
- c. Acidità (ppm in peso)
- d. Residuo altobollente (% in volume o % in peso)
- e. Particelle/solidi (pass/fail)
- f. Aria e altri materiali non condensabili (% in volume)
- g. Tutte le altre impurità volatili (% in peso)



Perché A-Gas Italia e ADA hanno deciso di Collaborare?



Gas Recovery System

A-Gas ha ideato un servizio di Gas Recovery dedicato alla raccolta e alla rigenerazione di gas come 404, 507, 134a, 410a, 422, 407 eccetera, al fine di favorire la loro corretta processazione negli impianti di A-Gas Italia, ma soprattutto finalizzato a promuovere la longevità degli impianti che adoperano questi gas.

Come?

Semplicemente rendendoli disponibili come prodotti rigenerati in linea con lo standard AHRI 700 e, soprattutto in linea con le direttive del Regolamento Europeo 517/2014 che ne consentono l'utilizzo fino al 2030.

Questo vuol dire che tante delle pompe di calore, chiller, split e gruppi frigo in genere che vanno a 410a o a 507 potranno continuare a vivere fino al 2030 grazie all'utilizzo di questi gas come rigenerati.



Gas Recovery System

Come Funziona il Servizio?

- Provvediamo a fornirti un set di bombole dedicato alla raccolta del rifiuto;
 - Provvediamo a ritirare il rifiuto dal punto di ritiro che ci indicherai. Qualora avessi l'iscrizione alla categoria 2/bis potrai conferire tu stesso il rifiuto in uno degli impianti dei nostri Partner Territoriali;
 - Ti offriamo una remunerazione per ogni kg di idrofluorocarburi (HFC) contenente i seguenti HFC: R32, R125, R143a, R134a, R227ea. (Queste sono le basi dietro ogni singolo gas dal 404 al 422 passando per il 410a).
-

Come attivarlo?



**Gas
Recovery
System**

Come si Attiva il Servizio?

Puoi attivare il Servizio chiamando il numero

verde

Alla tua chiamata risponderà un'assistente telefonica che ti chiederà i tuoi dati aziendali e ti qualificherà. L'assistente ti chiederà di quante bombole hai bisogno e di quale tipologia di bombola hai bisogno (piccola 12,5 kg, media 30 kg, grande 60 kg, extra large 1,000 kg). Inoltre ti chiederà qual è l'indirizzo di consegna qualora fosse quello del sito del tuo cliente

Una volta che hai riempito la bombola, chiama di nuovo il numero verde **800 15 00 17** e comunica all'assistente che è possibile fare il ritiro. Stabilirete insieme il giorno e l'ora del ritiro, dopo di che verrai avvisato dal trasportatore che eseguirà la presa e ti rilascerà la copia del formulario (FIR Rifiuti).

Entro 30 giorni dall'arrivo presso l'impianto di A-Gas Italia, riceverai un report con i dati analitici del gas consegnato e, a partire da questi, riceverai le indicazioni per la produzione di una fattura relativa all'importo che ti verrà valorizzato



Attivazione

**Gas
Recovery
System**

Come si Attiva il Servizio?

Inquadra il QR Code che trovi qua e che trovi nel volantino e completare il form con i tuoi dati.

In questo caso saremo noi a contattare te. Ricordati di mettere il tuo numero di cellulare, visto che il nostro team telefonico ti contatterà lì.



Ringraziamenti

Grazie per

'Attenzione

A-GAS[®]

TOGETHER **WE CAN**
